

Regolamento Esami integrativi e di idoneità

La normativa vigente riconosce agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di ripensare le scelte scolastiche, consentendo di passare a diverso indirizzo di studi rispetto a quello intrapreso.

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.

Il presente Regolamento definisce i tempi, le procedure e le modalità di attuazione per le seguenti fattispecie:

- Iscrizione alla Classe corrispondente di altro Indirizzo nel primo Biennio entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico (trasferimento all'IIS "Rosatelli" per gli studenti esterni, cambio di Indirizzo per gli studenti interni);
- Iscrizione alla Classe corrispondente di altro Indirizzo nel Triennio (trasferimento all'IIS "Rosatelli" per gli studenti esterni, cambio di Indirizzo per gli studenti interni).
- Esami di idoneità.

Definizioni

Esami integrativi: Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di secondo grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Gli Esami integrativi riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

Esami di idoneità: Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; gli esami di idoneità riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Art. 1

Iscrizione alla Classe corrispondente di altro Indirizzo nel Primo Biennio entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico

1. Al fine di favorire il riorientamento e il successo formativo, nel Primo Biennio gli studenti possono richiedere l'iscrizione alla corrispondente Classe di altro Indirizzo di studi/articolazione/opzione.
2. La richiesta deve essere effettuata **entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico**.
3. Il cambio di Indirizzo/articolazione/opzione può essere interno all'Istituto, previa richiesta di passaggio, o esterno (per gli studenti provenienti da altri Istituti), previa richiesta di trasferimento e successiva formalizzazione dell'iscrizione.
4. In entrambi i casi, il passaggio interno o il cambio di Indirizzo/articolazione/opzione con relativo trasferimento sono subordinati alla verifica della disponibilità di posti nell'Indirizzo di studio oggetto di passaggio o trasferimento.
5. La volontà di cambiare Indirizzo/articolazione/opzione dovrà essere formalizzata da parte dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale entro il 31 gennaio dell'anno scolastico in corso. Per gli studenti interni, previa la verifica di cui al c. 4, l'Istituto acquisisce la richiesta di passaggio interno di Indirizzo/articolazione/opzione, verifica le valutazioni riportate dallo studente e la compatibilità dei curricoli e dei percorsi di studio, per individuare le discipline o parti di esse su cui dovranno essere effettuati gli interventi didattici integrativi.

6. Per gli studenti esterni, previa la verifica di cui al c. 4, l'Istituto acquisisce agli atti il nulla osta dell'istituzione scolastica di provenienza, verifica il fascicolo dello studente e le valutazioni, i programmi svolti e la compatibilità dei curricoli e dei percorsi di studio, per individuare le discipline o parti di esse su cui dovranno essere effettuati gli interventi didattici integrativi.

7. Gli studenti non sostengono esami per l'accesso alla Classe corrispondente del nuovo Indirizzo/articolazione/opzione. Proprio per tale ragione, tuttavia, essi dovranno essere consapevoli che il cambio di Indirizzo/articolazione/opzione implica il massimo impegno nel recupero delle discipline o parti di discipline non svolte nel precedente percorso di studi, e che una valutazione negativa nelle discipline coinvolte potrà precludere una positiva prosecuzione del nuovo percorso intrapreso.

8. Contestualmente alle operazioni di cui ai cc. 5 e 6, il Consiglio di Classe della Classe in cui lo studente verrà inserito predispone una programmazione personalizzata per il suo inserimento nel nuovo percorso di studi, che preveda interventi didattici integrativi nelle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza individuate dal docente della rispettiva disciplina come imprescindibili, volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. Di tale programmazione dovrà essere redatto apposito Verbale.

9. Lo studente verrà inserito nella Classe corrispondente del nuovo percorso subito dopo la formalizzazione del passaggio, se interno, o dell'iscrizione, se esterno. Gli interventi didattici integrativi dovranno avere inizio tempestivamente, e verranno svolti sino alla positiva verifica dei corrispondenti apprendimenti.

10. Gli interventi didattici integrativi, che terranno conto delle risorse in organico, delle eventuali risorse finanziarie a disposizione, del contesto e delle necessità dei singoli studenti, potranno consistere, secondo l'autonoma programmazione del Consiglio di Classe, in:

- colloquio conoscitivo;
- test di ingresso per alcune o tutte le discipline oggetto degli interventi integrativi, per la verifica dei requisiti;
- messa a disposizione di materiali di studio ed esercizi guidati, di cui verificare progressivamente comprensione e assimilazione;
- attività di sportello in forma individuale o di piccolo gruppo;
- attività di peer tutoring con studenti esperti in itinere, anche in orario extra-curricolare;
- inserimento dello studente negli interventi di recupero, già previsti per gli studenti interni in itinere o dopo gli scrutini del primo periodo didattico per il recupero delle carenze.

11. La programmazione degli interventi didattici integrativi dovrà essere condivisa e, per quanto possibile, concordata con lo studente, affinché l'inserimento nel nuovo percorso possa essere proficuo ed efficace, limitando eventuali forme di disagio o disorientamento.

12. Dello svolgimento degli interventi didattici integrativi dovrà essere tenuta traccia nel registro elettronico, rilevando le presenze, i contenuti svolti, i materiali impiegati e forniti.

13. Al termine degli interventi didattici integrativi, e/o contestualmente al loro svolgimento e progressivamente, i docenti delle discipline implicate verificheranno, secondo le modalità e i tempi ritenuti più funzionali, l'apprendimento dei contenuti disciplinari, le discipline o parti di discipline rilevate come mancanti nei Piani di lavoro corrispondenti. La valutazione in itinere avrà soprattutto carattere formativo. Sarà prevista almeno una valutazione di carattere sommativo degli interventi didattici integrativi relativi a ogni disciplina/parte di disciplina non svolta nel precedente percorso di studi, anche ai fini della valutazione finale. In caso di valutazione negativa degli apprendimenti previsti negli interventi didattici integrativi, si

procederà ordinariamente, fino al pieno recupero dei medesimi. In sede di scrutinio finale, le discipline entro le quali saranno stati svolti gli interventi didattici integrativi saranno valutate alla stregua delle altre comprese nel percorso di studi, tenendo in considerazione anche l'impegno dimostrato dallo studente.

Art. 2

Iscrizione alla Classe corrispondente di altro Indirizzo/articolazione/opzione nel Triennio (trasferimento all'IIS "Rosatelli" per gli studenti esterni, cambio di Indirizzo per gli studenti interni) - Esami integrativi

1. Verificata la disponibilità dei posti nell'Indirizzo di studi/articolazione/opzione oggetto di passaggio, a decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, **all'esito dello scrutinio finale**, possono richiedere l'iscrizione a una Classe corrispondente di altro percorso, Indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo.
2. Il cambio di Indirizzo/articolazione/opzione può essere interno all'Istituto, previa richiesta di passaggio, o esterno (per gli studenti provenienti da altri Istituti), previa richiesta di trasferimento e successiva formalizzazione dell'iscrizione, in entrambi i casi dopo il superamento dell'esame integrativo.
3. Gli esami integrativi verteranno sulle discipline del tutto o parzialmente mancanti nel precedente percorso scolastico, e comprenderanno le prove scritte e orali previste dalle discipline sulle quali gli studenti devono sostenere l'esame.
4. Anche gli studenti, interni o esterni, non ammessi a una Classe successiva alla Classe Terza possono chiedere il passaggio o trasferimento di cui al c. 1 con la medesima procedura.
5. **Non è possibile il passaggio durante l'anno scolastico.**
6. La volontà di cambiare Indirizzo/articolazione/opzione dovrà essere formalizzata da parte dei genitori/titolari della responsabilità genitoriale **entro il 30 giugno** (a conclusione degli scrutini finali) dell'anno scolastico in corso:
 - compilando l'apposito modulo di iscrizione all'esame e la domanda di iscrizione alla Classe del Triennio dell'Indirizzo/articolazione /opzione prescelta, e allegando il documento di valutazione delle Classi precedenti;
 - regolarizzando il pagamento della tassa erariale per l'iscrizione agli esami integrativi e il versamento all'Istituto dovuto per la medesima finalità;
 - presentando i programmi previsti nel piano degli studi dell'Indirizzo frequentato per le Classi precedenti.
7. Il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe della Classe in cui lo studente sarà inserito effettueranno la verifica della compatibilità dei curricula e dei piani di studio, per individuare le discipline o parti di esse su cui lo studente dovrà sostenere l'esame integrativo. La Segreteria Didattica avrà cura di fornire i programmi di tali discipline entro sette giorni dalla ricezione della domanda.
8. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni (SETTEMBRE). La valutazione finale spetterà ai docenti del consiglio di classe per la quale l'alunno ha fatto la richiesta. Per le discipline da integrare, relative agli anni precedenti e non più presenti nell'anno per il quale è stata fatta richiesta di ammissione, il Consiglio di Classe verrà integrato dai docenti delle suddette discipline.
9. La pubblicazione del calendario degli esami integrativi verrà effettuata entro dieci giorni prima del loro svolgimento.

10. Gli studenti, interni o esterni, che non hanno ottenuto l'ammissione alla Classe successiva negli scrutini di giugno e hanno riportato la sospensione del giudizio con i relativi debiti formativi devono produrre entro le date di cui al c. 6 una domanda di iscrizione "con riserva", che dovrà essere perfezionata una volta ottenuta l'ammissione alla Classe successiva nella scuola di provenienza, nonché il superamento con esito positivo dell'esame integrativo presso il nostro Istituto.

11. Gli studenti che in sede di esame per l'accertamento del debito formativo non hanno ottenuto l'ammissione alla Classe successiva (sempre entro il Triennio), vale a dire all'anno di corso per il quale è stato richiesto il cambio di Indirizzo/articolazione/opzione, previa verifica delle intenzioni dello studente e dei genitori/titolari della responsabilità genitoriale possono sostenere l'esame integrativo per il nuovo Indirizzo per lo stesso anno di corso frequentato nell'anno scolastico corrente (vale a dire, quello precedente la Classe inizialmente richiesta). La richiesta di tale alternativa dovrà essere pervenuta alla scuola precedentemente, proprio in considerazione della situazione a rischio, contestualmente alla richiesta dei relativi programmi dell'anno scolastico corrente su cui prepararsi per sostenere l'esame integrativo. In caso di superamento con esito positivo dell'esame integrativo, lo studente potrà formalizzare il passaggio interno o il trasferimento alla Classe del medesimo anno di corso frequentata nell'anno scolastico corrente.

12. Supera gli esami integrativi il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

13. Solo dopo il superamento dell'esame integrativo è possibile confermare l'iscrizione - previa presentazione del "Nulla osta" della scuola di provenienza - per gli studenti esterni, il passaggio e la conseguente iscrizione alla Classe prescelta per gli studenti interni.

14. Con Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi. Il presente Regolamento verrà aggiornato e modificato, se del caso, dopo la pubblicazione dell'Ordinanza.

Art. 3

Esami di idoneità

1. La domanda per sostenere gli Esami di Idoneità deve essere formalizzata da parte dei genitori/titolari della responsabilità genitoriale **entro il 30 giugno**

Gli esami di idoneità si svolgono presso l'IIS "Rosatelli" prima dell'inizio delle lezioni (SETTEMBRE); la sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico definisce il calendario delle prove scritte e orali degli esami di idoneità e lo comunica agli studenti in tempi utili per garantirne adeguata conoscenza.

2. Lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale.

3. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la Commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale fra i Dirigenti Scolastici.

4. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricula ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

5. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

6. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

7. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a due anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove, distinte e specifiche per ogni anno e per ciascuna disciplina, con le modalità di cui al precedente comma 6, deve essere distinta per ciascun anno.

8. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

6. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

9. Con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Il presente Regolamento verrà aggiornato e modificato, se del caso, dopo la pubblicazione del Decreto.

10. Per la partecipazione alla Commissione di esame di cui al c. 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

11. Supera gli esami di idoneità il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 11/05/2026 delibera n.65 (verbale n. 8) e dal Consiglio di Istituto seduta del 12/05/2026 delibera n.10 (verbale n.5) e viene inserito nel PTOF in occasione dell'aggiornamento A.S. 2026/27